

Dott. VENANZIO PIRONA
NOTARO IN UDINE

N. 2084 f.s.
4494 reg.

C O P I A

dell'atto costitutivo 23 Marzo 1919 della
Società Anonima Cooperativa di Consumo di
Pasan di Prato

In esenzione da bollo a sensi dell'art. 228
del Codice di Commercio

N. 2084 fasc.

N. A 494 rep.

Costituzione di Società Cooperativa

Registrato a Udine

Nittorio Emanuele III per grazia di Dio e per no^e il 1^o Agosto 1919 al
lavoro della Mariana Re d'Italia.

nr 380 Atti Pubblici

In Pasian di Prato li 23 ventitreesimo marzo 1919 mil. gratis

Immorecento dieciunove, nei locali del Municipio, nel
l'Aula del Consiglio Comunale.

G. M. Roman.

Avanti a me Pinona D^r Venerio Notaro iscritto

presso il Collegio di Udine e in Udine residente

e con la contemporanea assistenza dei Signori:

Lecita Geremio di Giovanni fabbro e Lecita
Secondo di Pietro falegname, entrambi nati e do-
minicati a Pasian di Prato - Testimoni all'atto
assunti avanti i requisiti di legge ed a me noti -
sono convenuti i Signori:

1) Framinotto Savigi fu Giobatta agricoltore nato
a Pasian di Prato.

2) Del Corre Antonio fu Antonio agricoltore nato a
Basaldella.

3) Bulian Savigi fu Pietro muratore nato in Ampresso

4) Bulian Giovanni fu Pietro agricoltore nato in Ampresso

5) Dell'oste Francesco di Savigi muratore nato a Pasian di Prato

6) Marchiol Umberto di Pietro agricoltore " " "



- 7) Salvador Savigi fu Carlo agricoltore nato a Pianian di Prato
8) Dordolo Giuseppe fu Giobatta " " "
9) Degano Scodrone fu Francesco agricoltore " " "
10) Degano Giovanni fu Pietro " " "
11) Caccetti Edoia fu Gaetano " " "
12) Corattini Giobatta fu Pietro " " "
13) Mura G. B. fu Pietro " " "
14) Degano Pietro di Francesco muratore " " "
15) Di Giorgio Iridoro fu Giobatta bracciante nato a Collonico di Prato
16) Degano Giuseppe - Vittorio di Francesco agricoltore nato a Pianian di Prato
17) Degano Valentino di Antonio bracciante " " "
18) Morsiani Giuseppe fu Savigi id. " " "
19) Tosolini Valentino fu Domenico agricoltore nato a Pardena
20) Corattini Teresa fu Domenico in Salvador sollica nata a Pianian di Prato
21) Corattini Anna fu Domenico se^z Salvador " " "
22) Marchiol Emma di Pietro se^z Baldassarino " " "
23) Bonatti Giovanni fu Giacomo bracciante nato a Godia (Verdine)
24) Cianni Francesco fu Giuseppe agricoltore nato a Pianian di Prato
25) Cosatti Savigi fu G. B. muratore id. id. id.
26) Degano Pietro fu Francesco bracciante id. id. id.
27) Cantùtto Nobaldo fu Pietro id. id. id. id.
28) Mori Enigi fu Michele agricoltore id. id. id. id.
29) Cosatti Saino fu Giobatta bracciante id. id. id.
30) Chiandetti Antonio fu Giuseppe agricoltore nato a Chiomis
31) Morsentier Arturo fu Giuseppe paleopanimo nato a Pianian di Prato



- 32) Cossatti Angelo fu Valentino agricoltore nato a Passian di Prato
 33) Cossatti Giuseppe fu Simegi muratore
 34) Kampieri Pietro di Serafino muratore nato a Colleredo di Prato
 35) Degano Francesco fu Simegi agricoltore nato a Passian di Prato
 36) Messori Giuseppe fu Giacomo muratore nato a Passian di Prato
 37) Arquini Angelo fu Simeone bracciante nato a Campoformido
 38) Degano Valentino fu Giuseppe agricoltore nato a Passian di Prato
 39) Degano Francesco fu Secondo
 40) Degano Luigi fu Pietro sarto
 41) Cossattoni Angelo fu Domenico
 42) Beccotti Simegi fu Giacomo bracciante
 43) Sesta Pietro di Giovanni fabbro
 44) M'Gordoni Simegi fu Francesco agricoltore nato a Medine
 45) Degano Giovanni fu Francesco il. nato a Passian di Prato
 46) Degano Domenico fu Antonia formaya
 47) Degano Anna fu Giuseppe ad. Degaro casalinga nata a
 48) Battiamuti Giuseppe fu Giacomo agricoltore nato
 49) Marchiol Dandolo fu Gio Battista bracciante nato
 50) Caminini Giovanni fu Pietro terziere nato a Franco
 51) Marchiol Angelo fu Giovanni pastore nato a Passian di Prato
 52) Orsi Giovanni di Antonia il. muratore il. il.
 53) Degano Giovanni fu Pietro agricoltore il. il. il.

Di nominati comparsi nella maggior parte da me non personalmente conoscuti, ma della cui identità e capo

ciò giuridica) mi attestano i suddetti due testimoni
da me assunti anche in qualità di fiduciari, hanno
richiesto il mio ministero allo scopo di costituire, come col
presente atto costituiscono una Società (Anonima) Cooper-
ativa di Consumo in Pian di Prato, la quale per
intelligenze fra loro intorse vogliono sia governata
con le norme di cui appresso costituenti lo Statuto So-
ciale che venendo così a formare parte sostanziale e
integrante dell'atto, viene con questo, previa lettura da
me dattata articolo, per articolo, approvato nel testo che
segue e qui allegato sub. A.

Tutti i soci citati elencati hanno sottoscritto una
azione versando ciascuno l'importo di lire 50 - cinquan-
ta - più la tassa di ammissione in lire 5 - cinque
eccetto il socio William Scigliari Pietro che ha
sottoscritto due azioni, versando, con la tassa di ammis-
sione in lire cinque, lire 105 - centocinque.

Totale Azioni numero 54 - cinquantiquattro.
Conseguentemente in rapporto all'articolo 5° e 9° dello
Statuto stesso, il capitale sociale iniziale risulta
di lire 2965.00 duemilanovecentosessantacinque
comprese lire 265.- per l'asse di ammissione.
Per le firme marginali nel foglio che precede e
in quelli che contengono lo statuto, si comparsi ad
mente dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913 -

ff. 89 delegano, di essi, i Sigg. Dondolo Giuseppe fu
GioBotta - Degano Senigi fu Pietro e Del Corre Am-
donio fu Antonio.

Come sopra richiesto io Notaro ho ricevuto e steso
di mia mano in due fogli occupando cinque facciate,
quest'atto del quale, compresa l'allegato, ho dato perso-
nalmente lettura, presenti i testi, ai convenuti che lo
hanno confermato e indi coi testi medesimi e con
me stessi sottoscritto qui di seguito, meno Cosattini
Anma sed. Salvador, Degano Amad sed. Degano,
Di Giorgio Tridoro, che a mia domanda mi hanno
 dichiarato di essere analfabeti - mentre in conformità ad
 quanto sopra le firme marginali vengono coi testi
 stessi e con me Notaro apposte dai comparsi al
 l'atto delegati.

Marchiol Angelo

Pirro Giovanni

Melissani Giuseppe

Degano Valentino

Marchiol Emma

Marchiol Amadio

M Bodanuti Senigi

Degano Giovanni

Cosatti Angelo

Degano Valentino

Degano Pietro

Osquinini Angelo

Lampieri Pietro

Cosattini GioBatta

Cosattini Angelo

Cosatti Giovanni



Giovanni Giovanni

Degano Giovanni
Cosattini Teresa
Bastianetti Giuseppe
Degano Giovanni
Cantoro Nobaldo
Degano Domenico
Seita Pio
Degano Pietro
Cecotti Senigù
Orli Giovanni
Buliani Senigù
Passi Senigù
Degano Giuseppe Vittorio
Morsentini Arturo
Degano Senigù
Salvador Senigù
Fiammato Senigù
Seita Geremio teste e fidefacente.
Seita Secondo teste e fidefacente.

Morsentini Giuseppe
Cianci Francesco
Degano Scodonio
Cosatti Giuseppe
Mfranchioli Umberto
Cosatti Senigù
Degano Francesco
Bosimino Giovanni
Degano Francesco
Buliani Giovanni
Cecotti Tobia
Borsolini Valentino
Dell'oste Francesco
Cosatti Seino
Del Corne Antonio
Gordolo Giuseppe
Chiandetti Antonio

Pirroni D^r. Venanzio Rotaro.

Statuto della Società Cooperativa di Consumo di Passian di Prato -

Capitolo I

Art. 1°. - È costituita in Passian di Prato una Società Cooperativa di Consumo fra lavoranti

in genere sotto la denominazione:

Società Cooperativa di Consumo di Passian di Prato

Art. 2°. - Scopo della Società è di giovare all'economia domestica dei soci, acquistando il più direttamente possibile generi alimentari, combustibili ed altro, distribuendoli ai soci, ai prezzi più miti correnti, e destinando gli eventuali risparmi ad essere restituiti in parte ai soci stessi e in parte impiegati in opere ed istituzioni.

Art. 3°. - La durata della Società è stabilita in anni vent'otto dalla data dell'atto costitutivo e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvi i casi di scioglimento contemplati dal presente Statuto.

Art. 4°. - La sede della Cooperativa è in Passian di Prato.

Capitolo II. - Patrimonio della Società.

Art. 5°. - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle azioni di lire cinquanta (50) cadauna in numero illimitato - sottoscritte dai soci rispettivamente in numero non minore di una per ciascun socio.

b) dal fondo di riserva

c) dalle tasse di ammissione

d) dai lucri eventuali.



Piave Venanzio



Capitolo III

Ammissioni, doveri e diritti dei soci

Art. 6°. - I soci si dividono in due categorie:

Categ. A. - Scavatori in genere e piccoli proprietari.

Categ. B. - Professionisti e negozianti.

gli uni e gli altri delle due categorie, di ambo i sessi.

Il Consiglio stabilirà fino dall'atto della ammissione, a quale delle due categorie il nuovo socio debba appartenere.

Art. 7°. - Chi vuole entrare nella Società deve presentarne domanda per iscritto, controfirmata da due soci non amministratori, al Consiglio, dichiarando in esso di accettare il presente Statuto e di sottoporsi ai regolamenti ed alle deliberazioni dei soci.

S'ammissono dei soci sarà però sempre subordinata alla deliberazione del Consiglio, contro della quale si potrà ricorrere al Comitato dei Prohibiri.

Art. 8°. - Non possono essere ammessi alla Società gli intenditori, gli imballi, i falliti fraudolenti, le persone aventi interessi contrari ad esso e quelli che tenendo abitualmente una condotta immorale, potessero screditare la Società.

Art. 9°. - I Soci devono pagare all'atto della iscrizione; una tassa d'ingresso di lire 5 cinque i fondatori e di lire 15 quindici quelli che vengano-



no ammessi in seguito. S'intendono soci fondatori tutti quelli che entreranno nella Società prima del Decreto che riconoscerà l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge per la sua legale costituzione e che avranno versato contemporaneamente l'imposta delle azioni rispettivamente sottoscritte.

Art. 10° - Saranno dichiarati benefattori e iscritti in apposito albo, le persone estranee alla Società e gli enti morali, che verseranno come obblazione un valore effettivo non inferiore a lire venticinque (L. 25-)

Art. 11° - Gli soci potranno servirsi del magazzino sociale dopo che avranno pagata la tassa di ammissione e versata regolarmente la quota sociale.

Art. 12° - Gli soci ha diritto:

- di provvedere per sé e famiglia meriti al magazzino sociale verso pagamento a pranti contanti.
- di assistere alle assemblee ordinarie straordinarie con voto deliberativo.

Ogni socio dispone di un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Art. 13° - Gli soci che manchi ai propri doveri saranno soggetto a provvedimenti disciplinari che saranno: il richiamo, la sospensione, la espulsione.

Gli richiamo è pronunciato dal Presidente nelle mancanze più lievi e viene da questo fatto in



Pietro De Mattei

iscritto.

La sospensione e la espulsione sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione in unione ai Sindaci.

La sospensione priva il socio e la sua famiglia dei vantaggi e dei diritti per un tempo determinato estensibile sino a sei mesi.

La sospensione e nei casi più gravi o di recidiva, la espulsione potranno essere pronunciate quando risulti che il socio:

- a) abbia costretta la Società ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte verso la medesima, per essere rimaste inutili due difide per iscritto, o la sospensione.
- b) sia stato condannato a pena infamante - o abbia commesso azioni disonoranti.
- c) abbia permesso ad estremi alla Società di fare acquisti, col suo libretto, nel Magazzino della Cooperativa o comunque commesso abusi nell'esecuzione delle promesse, che possono pregiudicare la Società.
- d) abbia commesso azioni pregiudizievoli agli interessi socii, oppure intaccati ingiustamente gli atti degli amministratori o perturbato il buon andamento, o menarato il credito e il prestigio della società.

Tali casi dovranno risultare da regolare inchiesta, con l'ammisssione della prova dei fatti.

Art. 14°. - Contro i provvedimenti del Consiglio nei casi indicati nel precedente articolo, il socio colpito potrà appellarsi al Comitato dei Proibini entro un mese dalla partecipazione che lo riguarda.

Art. 15°. - La sospensione e la espulsione saranno rese pubbliche ai soci con l'affissione del nome del socio sospeso od espulso, nei locali dei magazzini sociali.

Art. 16°. - Nei casi di espulsione contemplati dall'articolo 13 la società non sarà obbligata a rimborsare al socio espulso la quota sociale da lui posseduta.

Art. 17°. - In caso di trasferimento in altro Comune, il socio avrà diritto al rimborso del capitale versato, con la trattenuta del venti per cento (20%) che verrà devoluta al fondo di opere ed istituzioni, oppure potrà cedere la propria quota ad altra persona, previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

In caso di morte, le quote possedute dal socio defunto verranno rimborsate agli eredi con la trattenuta di cui sopra; qualora gli eredi intendessero farsi soci, pagheranno la tassa di am-

missione in f. 5. -

Art. 18°. - Non è ammissibile il recuso dalla Società all'infuori dei casi contemplati nel precedente articolo. - Il socio dimissionario perderà quindi ogni diritto a reclamare per rimborsi di qualsiasi specie.

Art. 19°. - Le quote essendo nominative e personali non possono, salvo nei casi sussistuti, essere cedute ed in nessun caso sottoscritte a peggio od a qualunque altro vincolo.

Capitolo IV

Bilancio - Utile - loro riparto e riserva) -

Art. 20°. - Il Bilancio, da compilarsi alla fine dell'esercizio finanziario e quindi entro il termine che sarà necessariamente determinato dall'epoca di costituzione della Società e della sua approvazione, indicherà il capitale sociale realmente esistente e dimostrerà con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

Art. 21°. - (Fattur detrazione dell'intresse, che verrà corrisposto ad ogni quota versata nella ragione del cinque per cento (5%) a cominciare dall'anno successivo a quello in cui fu pagata l'azione, gli utili netti dell'esercizio saranno ripartiti secondo la deliberazione che ogni anno verrà presa in proposito dall'Assemblea, distinguendo

però almeno il venti per cento (20%) al fondo di riserva; il venti per cento (20%) al fondo "opere ed istituzioni"; il tre per cento (3%) al personale. La parte rimanente cioè il cinquantasette per cento (57%) potrà essere distribuita in parte od in tutto ai soci in proporzione dei consumi, oppure destinata ad altri scopi, sempre informati all'art. 2º del presente Statuto.

Art. 22º - Le eventuali perdite dell'esercizio saranno portate a debito dei fondi di riserva e ripartite fra i soci in ragione delle rispettive azioni alla fine dell'esercizio.

Art. 23º - La riserva è costituita:

- col prelevamento annuo degli utili dell'esercizio, come all'art. 21.
- con le tasse di ammissione.
- con i proventi eventuali.

Art. 24º - Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale sottoscritto, la quota di utili ad esso demandata verrà passata al fondo di prvidenza cioè "opere ed istituzioni".

(In caso il fondo di riserva avesse a diminuire) gli saranno devoluti nuovamente la quota di utili di cui all'articolo precedente.

Capitolo V

Organî della Società

Art. 25° - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Comitato dei Sindaci
- d) il Comitato dei Provincie.

Art. 26° - L'Assemblea generale rappresenta il potere costitutente della Società ed è composta di tutti i soci fondatori ed effettivi che siano al corrente con i pagamenti.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre la prima Domenica di ottobre.

Le Assemblee Straordinarie avranno luogo ogni qualsiasi il Consiglio lo ritenga opportuno e quando i Sindaci od almeno trenta soci lo domandino. - Quando sono legalmente costituite esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto e dalla legge.

L'Assemblea generale ordinaria si raduna annualmente nel termine preaccordato, per la approvazione del bilancio consuntivo e per la rimessione delle cariche sociali, nonché per la trattazione degli altri oggetti che possano portarsi all'ordine del giorno.

Art. 27°. - L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da notificarsi a ciascun socio, da pubblicarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, nel foglio Annunzi legali della Provincia, scelto come organo ufficiale della Società e da affiggere entro lo stesso termine nei locali dei clavigassini.

Art. 28°. - Se l'Assemblea, salvo quanto appreso all'art. 13 e con parziale riferimento all'art. 158 del codice di commercio, sono in maggioranza valide in prima convocazione quando i soci intervenuti superino la metà degli iscritti e le deliberazioni se raggiungono la maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, che avrà luogo l'ottavo giorno seguente, le Assemblee saranno valide e varrà le deliberazioni con qualunque numero d'interventuti e con maggioranza relativa dei votanti.

Art. 29°. - I soci potranno farci rappresentare nelle Assemblee da altro socio che non sia amministratore, soltanto per giustificati motivi da esporvi nella delega scritta.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 30°. - Salvo quanto appreso all'art. 32 le

rotazioni si fanno per alzata di mano, e per divisione in caso di contestazione. - Otenendosi la parola di voti, la rotazione sarà rinnovata e risultando di nuovo la parola, la proposta si considererà respinta.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci, come pure nelle altre materie riguardanti e implicanti la loro responsabilità.

Art. 31°. - Dueindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione deve deporre nel segretario sociale il bilancio consuntivo dell'anno precedente, assieme alle relazioni dei Sindaci, perché i soci possano prenderne conoscenza.

Art. 32°. - Le cariche sociali sono elte dall'Assemblea, a norma dell'art. 26, a maggioranza relativa di voti e per scrutinio segreto.

Padre e figlio o due o più fratelli non potranno far parte dello stesso consesso. - I soci della Categoria B., come all'art. 6, non potranno partecipare alle cariche sociali in proporzione superiore di un terzo.

Art. 33°. - Se l'Assemblea nomina di volta in volta e con rotazione palese, chi la deve presiedere

e questi sceglie fra i soci chi deve redigere il verbale.

Consiglio di Amministrazione

Art. 34° - La Società è amministrata da un Consiglio composto di numero sette (7), membri, eletti, come sopra, fra i soci, dalla Assemblea generale ordinaria, i quali nominano nel loro senso il Presidente e un Vice Presidente.

I Consiglieri durano in carica due anni e si rinnovano il primo anno in numero di tre, il secondo in numero di quattro e così di seguito alternativamente. - Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, nei seguenti dall'anzianità. Essi funzionano per turno e sono esonerati dall'obbligo di dare causione, ma assumono la responsabilità sancita dall'art. 147 del Codice di Commercio.

Art. 35° - Il Consiglio è convocato dal Presidente. Per la validità delle adunanza del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro (4) Consiglieri. - Il Consiglio che manchi a tre consecutive sedute senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. - In tal caso i comitati riuniti dei Sindaci e dei Prohibiti nomineranno o sostituiranno un altro socio. - La stessa regola si seguirà per la sostituzione dei Consiglieri spontaneamente dimissionari. I nuovi membri così eletti scadranno dalla carica

quando sarebbero scaduti i Consigliari da' essi rispettivamente sostituiti.

Art. 36: - Sono attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare sulla ammissione, esclusione e rimessione dei soci e sui provvedimenti disciplinari a norma dell'art. 13. -
- b) provvedere agli acquisti delle merci occorrenti per i rifornimenti dei magazzini.
- c) fissare i prezzi di distribuzione dei generi.
- d) nominare gli Agenti dell'Azienda e determinarne le attribuzioni e gli stipendi o salari.
- e) formulare e rendere esecutori i regolamenti interni per l'applicazione del presente Statuto.
- f) stornare le spese di Amministrazione compiendo i bilanci preventivi.
- g) compilare i bilanci consuntivi a norma di legge e presentarli all'Assemblea previe le formalità di cui al preced.^o art. 31. -
- h) compiere infine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria per il buon andamento della Società e che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati strettamente alle competenze dell'Assemblea.
- i) rappresentare la Società rispetto ai terzi. -

Art. 3^o - Le funzioni e le prestazioni dei componenti il Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese borsarie eventualmente incontrollate.

Art. 38^o - Il Consiglio ove lo reputi opportuno, potrà esigere congruo deposito di cauzione dagli agenti ad cui si affidano le merci, il denaro e i valori sociali.

Art. 39^o - La firma sociale è riservata al Presidente o in sua mancanza al Vice Presidente e in mancanza anche di questi al Consigliere anziano, e ad uno dei Consiglieri di turno.
La Società sta in giudizio nella persona del Presidente del Consiglio.

Art. 40^o - Oltre a quanto sopra, il Presidente cura la esecuzione dei deliberati del Consiglio e sorveglia la regolarità dei vari servizi.

" Il Vice Presidente lo coordina e lo supplisce nei casi di impedimenti.

Comitato dei Sindaci

Art. 41^o - I Sindaci sono eletti dall'Assemblea nell'adunanza ordinaria in numero di cinque, dei quali tre effettivi e due supplenti - e durano in carica un anno.

Oncime le loro : a) stabilire d'accordo con gli amministratori, la forma dei bilanci e la situazione delle azioni - b) vegliare alla esecuzione

dello Statuto e dei regolamenti sociali. - c) visitare almeno una volta al mese i magazzini sociali ed i libri della Società e provvedere perché si faccia il bilancio mensile da rendersi ostensibile nella sede sociale. - d) praticare riscontri di cassa; e) invitarvi alle Assemblee ordinarie e straordinarie; f) convocarle in caso di omissione dal parte del Consiglio di Amministrazione; g) esercitare, in genere le attribuzioni loro demandate dal codice di Commercio. -

Il Sindaci possono assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e far inserire negli Ordini del giorno di tali adunanze e di quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie, le proposte che crederanno opportune.

Comitato dei Probinini

Art. 42: - Il Comitato dei Probinini è costituito da tre soci o non soci eletti dall'Assemblea ordinaria, in maggioranza assoluta di voti e dura in carica due anni. — Viene convocato dal Presidente del Consiglio e presieduto dal più anziano di età dei suoi membri.

Il Probinini decideva inappellabilmente su tutte le questioni e vertenze, sia di carattere personale



le, sia relative alla interpretazione del presente Statuto, che, per affari riguardanti la Società, possono sorgere fra soci e soci, fra soci e amministratori e fra amministratori e Sindaci - e per le quali non tengano la conciliazione.

Capitolo VI

Scioglimento della Società

Art. 43° - La Società può essere dissolta prima del termine stabilito all'art. 3°, per deliberazione dell'Assemblea e, di diritto, quando la perdita del capitale sociale raggiunga i due terzi del capitale stesso. - Anche in quest'ultimo caso però l'Assemblea dovrà essere convocata perché delibera se il capitale debba essere reintegrato oppure limitato con analoghe modificazioni dello Statuto.

In questi casi e negli altri previsti dall'art. 158 del Codice di Commercio, le Assemblee saranno valide in prima convocazione quando interverranno due terzi ($\frac{2}{3}$) dei Soci e le deliberazioni quando i voti raggiungano la metà più uno del numero dei soci componenti la Società.

Non verificandosi queste condizioni, nei quindici giorni successivi alla prima convocazione, sarò indetta una seconda convocazione dell'Assemblea, la quale sarà valida coll'intervento della

metà più uno dei soci e le deliberazioni saranno valide con la maggioranza assoluta dei voti; come in via ordinaria a norma del primo alinea dell'art. 37.

Non verificandosi nemmeno queste condizioni, verrà indetta la terza convocazione ed in questa l'Assemblea e le sue deliberazioni saranno valide con qualunque numero d'interventti e con maggioranza relativa di voti.

Art. 44° - Nei casi di scioglimento saranno nominati i liquidatori in numero di tre e la nomina seguirà con le norme del precedente art. 43 del presente Statuto.

Le attribuzioni dei liquidatori sono quelle indicate nel seguente Codice di Commercio.

Finché la nomina dei liquidatori non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori rimangono depositari dei beni sociali e devono provvedere agli affari urgenti.

Art. 45° - Il patrimonio sociale disponibile dopo il pagamento di tutte le passività verrà diviso fra i soci in ragione dei versamenti rispettivi fatti da ciascuno in conto capitale e riserva.

Art. 46° - Il presente Statuto non potrà essere modificato che in seguito a deliberazione presa in Assemblea generale, sopra proposta del Consiglio di

Amministrazione o di un quinto almeno dei Soci.

Art. 47° - Appositi Regolamenti interni da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione in Memoria ai Sindaci, fixeranno le modalità e la procedura per l'applicazione del presente Statuto e per l'ordinamento dei Magazzini Sociali.

Dispersioni transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore subito dopo la sua omologazione da parte del Tribunale Civile e Penale di Udine.

Il nuovo anno finanziario avrà principio il

1º Giugno 1919 novcentodiecimose.

Così la Società si intenderà definitivamente costituita ed effettiva d'atto che sarà conseguita la detta approvazione del Tribunale.

Compiute le formalità di legge, la Società provvederà immediatamente alla maniera delle cariche sociali secondo le norme dell'Approvato Statuto.

Caro L. 0,60

Approvato e ordinata la trascrizione con Decreto 19 giugno 1919 N. 295 P.A. del Tribunale di Udine in Camere il Consiglio Onor. . f. 20
La presente copia conforme all'originale remessa ai

titulari alla Società Coop. di Consumi di Pessione di Udine L. 10,80

Udine 6. luglio 1919

F. Romualdo Venanzio Notary



~~Veneto~~ 1919 - 1920
NOTIZIO

IN

UDINE

In esecuzione di bolla a sensi dell'art. 228 del Codice
di Commercio.

Alla Cancelleria dell'A. Tribunale
Civile e Penale di

Udine

Nota per trascrizione
nel Registro delle Società l'atto costitutivo
di Società Anonima Cooperativa di Consumo.

Titolo

Uff. 23 Ufficio 1919 n° 2084 alla not. d'Uff.
namir Pisoni - registrato a Udine il 11 Ago-
sto 1919 al n° 380 dei Pubblici - con cui fu con-
quistata comunista V. Pasini di Prato
venne costituita in quel Comune per la
Turata di anni trenta e col capitale ini-
ziale di L. 1265. - Due mila novemcentosessan-
taquattro una Società Anonima Cooperativa
di consumo sotto la denominazione Società
Cooperativa di Consumo V. Pasini di Prato, avendo
per oggetto l'acquisto il più diretto possibile, di
generi alimentari, combustibili ed altri e la
conseguente distribuzione ai soci ai prezzi più mi-
scinati, con impegno degli eventuali depositi
in parte in restituzione ai soci stessi, in parte in

opere e istituzioni -

Si unisce copia autentica dell'atto
et annesso Statuto e si chiede che in
base al Decreto 19 Giugno 1919 N. 695 s.s.

Il codesto Tribunale si eseguita la
variazione.

D. Maria notary

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Udine al N. 507608
Reg. Soc. N. 3170 ref. n° Ord. N. 1658 Reg. Trascr. Vol. 36
Doc. Sub. N. 258 il 18 AGO 1919

34 Cancelliere

Rigoli

